

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre '16

Santa Lucia di Piave, il 13 dicembre '16

**Oggetto:** Collegato Finanziaria 20167 – Principali novità - seconda parte

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI**

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016** (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

- può **riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## **SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE**

---

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l'esclusione è stata estesa anche alle **"altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali"**.

## **MODALITÀ DI ADESIONE**

---

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro** il termine fissato, in sede di conversione, al **31.3.2017** (in precedenza, 23.1.2017);
- utilizzando l'**apposito nuovo modello "DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"**, disponibile sul sito Internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, **entro il 31.3.2017** il contribuente può **integrare la dichiarazione** presentata anteriormente a tale data.

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

---

In sede di conversione:

- è stato fissato al **31.5.2017** (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
- sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:
  - il **70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** va versato **nel 2018**;
  - il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare** (in precedenza la I e II, pari a 1/3 di quanto dovuto, la III e la IV pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero **massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018**. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno	Scadenza rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione **non opera**, "limitatamente ai **carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere**" al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, **alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni** dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

## **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

---

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **"PACCHETTO" SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

### **PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – comma 1**

---

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri** e, comunque, a **€ 5.000 mensili**.

Va inoltre evidenziato che è **stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi**. Per tali soggetti non opera

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

3

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

### **NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13**

---

Con l'integrazione dell'art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende **perfezionata**:

- **per il notificante**, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario**, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
- all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate **a decorrere dall'1.7.2017**. Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle **cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC** nei confronti di **ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC la notifica è effettuata all'indirizzo dichiarato all'atto della relativa richiesta.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con **modalità diverse dalla PEC** sono **rinnovate** mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

### **NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15**

---

È **differito al 31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

**termine di consegna della CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

### **NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20**

---

#### **IRPEF / IRES / IRAP**

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del **saldo IRPEF / IRAP** da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato **entro il 30.6** (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione / trasformazione / scissione / fusione**, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del **saldo IRES / IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP **entro l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) **successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto **a decorrere dall'1.1.2017**.

#### **IVA**

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato **entro il 16.3** di ciascun anno ovvero **il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione** (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

### **VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31**

---

Con l'eliminazione della lett. c), comma 2 dell'art. 11, DL n. 66/2014, **per i soggetti privati è soppresso l'obbligo** di effettuare i versamenti **di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, **in assenza di compensazione**, i privati possono effettuare il versamento anche con il **mod. F24 cartaceo**, a prescindere dal saldo finale ( $\leq \text{€ } 1.000$  o  $> \text{€ } 1.000$ ).

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

### **RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32**

---

È stato **umentato a € 30.000** (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):

- richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un **soggetto "a rischio"**, va **prestata apposita garanzia**.

### **TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRASFERTISTI**

Come noto, in base all'art. 51, comma 6, TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai **lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi**, anche se corrisposti con continuità, le indennità di navigazione / volo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito Italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza, e le indennità di trasferta, **concorrono a formare il reddito nella misura del 50%** del loro ammontare.

In sede di conversione è stata introdotta un'interpretazione autentica del citato comma 6 in base al quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta

Ai lavoratori per i quali **non ricorrono contestualmente le suddette condizioni** e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

### **ESPORTAZIONI E REGIME FORFETARIO**

In merito alle **operazioni extraUE** si rammenta che l'art. 1, comma 58, lett. e), Finanziaria 2015, dispone che i **contribuenti forfetari**:

- applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l'impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, ossia con l'utilizzo del plafond;

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- anche per le predette operazioni non è prevista la detrazione dell'IVA a credito.

In sede di conversione è stato previsto che le **cessioni all'esportazione** ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72, **sono ammesse nei limiti** e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, da **emanare entro il 2.3.2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

*I migliori saluti.*